



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE SICILIA



Via Commendatore Orazio Siino snc
90010 FICARAZZI (PA)
Telefono diretto 0916808461
Fax 0916808462
Indirizzo Internet: www.lnd.it

STAGIONE SPORTIVA 2016/2017
COMUNICATO UFFICIALE N° 402 CSAT 31
DEL 02 MAGGIO 2017

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

1) Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

2) Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it

Decisioni Della Corte Sportiva Di Appello Territoriale

APPELLI Collegio 1

La Corte Sportiva di Appello Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dagli Avv.ti Roberto Vilardo e Davide Giovanni Pintus, dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, nella riunione del giorno 02 maggio 2017 ha assunto la seguente decisione.

Procedimento n.160/A

A.S.D. SAN PIO X (CT) Avverso la sanzione dell'ammenda € 2.000,00 la squalifica del campo fino al 30.06.2018 ed avverso l'inibizione fino al 31.12.2017 dei sig.ri Ramella Pietro e Ursino Orazio - Campionato Allievi Regionali Play Off, Gara: San Pio X/Katane Soccer del 23/04/2017 - C.U. n.392 del 24/04/2017.

Con tempestivo e rituale ricorso l'A.S.D. San Pio X ha impugnato le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportate sostenendo, in buona sintesi, che quanto accaduto al direttore di gara non può essere addebitato all'odierna ricorrente in quanto l'aggressore, rimasto sconosciuto, non è certamente riferibile alla San Pio X, atteso che la gara si sarebbe svolta a porte chiuse.

Peraltro non corrisponderebbe al vero che non sarebbe stata prestata alcuna assistenza al direttore di gara in quanto i sig.ri Pietro Ramella e Orazio Ursino sono intervenuti tempestivamente frapponendosi tra l'aggressore ed il direttore di gara, ragion per cui chiede che le sanzioni così come inflitte vengano revocate o rimodulate in termini più equi. All'udienza dibattimentale, avendone fatto rituale richiesta, sono comparsi il Presidente della Società, in proprio, nonché il legale delegato a rappresentare la Società nel procedimento, che ha insistito nei motivi di reclamo, sostenendo qui in sintesi che l'aggressione è stata posta in essere da un soggetto estraneo alla Società ed evidenziando, nel chiedere la rimodulazione delle sanzioni, che i dirigenti si sono immediatamente attivati nel soccorrere il direttore di gara negli spogliatoi, pur trovandosi distanti nel terreno di gioco intenti a sedare gli animi tra gli atleti a fine gara.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara ed il relativo supplemento ad esso allegato, che ai sensi dell'art. 35 commi 1.1 e 2.1 del C.G.S. fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare così come fanno piena prova circa il comportamento dei sostenitori delle squadre, rileva che al termine della gara l'arbitro, rientrato nel proprio spogliatoio (la cui porta non poteva essere chiusa per non essergli stata consegnata la relativa chiave) veniva aggredito da tre persone i quali entrando uno dopo l'altro lo colpivano con svariati calci e pugni in tutto il corpo costringendolo in un angolo dello spogliatoio.

Il direttore di gara riferisce inoltre che, nonostante abbia più volte gridato per chiedere aiuto, nessuno dei dirigenti del San Pio X è intervenuto in suo soccorso, tranne, al termine dell'aggressione, il calciatore sig. Mirko Rapicavoli.

A seguito di tale aggressione il direttore di gara accusava un forte dolore all'orecchio e alla mandibola destra associato a senso di nausea ed un terribile mal di testa.

Dopo circa 10' sono intervenute le Forze dell'Ordine che hanno fatto, a loro volta, intervenire anche gli operatori del 118 che disponevano il trasporto dell'arbitro presso il P.O. Garibaldi di Catania per gli accertamenti diagnostici del caso.

Nel mentre il direttore di gara raggiungeva l'ambulanza per essere trasferito in ospedale, circa una ventina di sostenitori della Soc. San Pio X tra cui anche alcuni calciatori della

medesima società non identificati, assumevano nei suoi confronti un comportamento irrispettoso e sbeffeggiante.

A seguito delle lesioni subite il direttore di gara veniva dimesso dal P.O. Garibaldi di Catania con una prognosi di gg. 30 s.c.

Con successiva nota del 27 aprile 2017 il Direttore di gara, di propria iniziativa, dichiarava che a seguito delle lesioni subite era stato costretto ad un ulteriore ricovero presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Garibaldi di Catania, dal quale era stato dimesso con una prognosi di ulteriori giorni dieci. Lo stesso Direttore di gara dichiara altresì, nel predetto scritto, di avere riconosciuto due dei tre aggressori.

In ragione di quanto sopra il reclamo risulta assolutamente infondato in quanto le circostanze riferite dalla reclamante a propria discolta non trovano alcun riscontro negli atti ufficiali di gara.

Di contro risulta che la reclamante ha violato specifiche norme federali, atteso che la società ospitante è responsabile del mantenimento dell'ordine pubblico (art. 62 n. 2 N.O.I.F.) e che la stessa non ha adottato alcuna misura di sicurezza conforme alle disposizioni emanate dal Settore (art. 62 comma 5 delle N.O.I.F.).

Peraltro risulta violato l'obbligo sancito dall'art. 65 comma 3 delle N.O.I.F. che impone alla società ospitante l'obbligo di proteggere gli ufficiali di gara prima, durante e dopo la gara, atteso che il dirigente accompagnatore ufficiale sig. Pietro Ramella ed il dirigente addetto all'arbitro sig. Orazio Ursino hanno ommesso ogni e qualsiasi intervento atto a impedire o limitare gli effetti dell'aggressione di che trattasi.

Né si ritiene che le sanzioni così come inflitte dal Giudice di prime cure possano essere ridotte, risultando le stesse adeguate alla gravità dell'accaduto trattandosi, peraltro, di una gara che si disputava a porte chiuse come ammesso dalla stessa reclamante nel suo scritto e non ricorrendo nella fattispecie alcuna delle attenuanti previste dal comma 5 dell'art. 14 del C.G.S.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge il proposto gravame.

Per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo di € 65,00 non versata.

Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per accertare la responsabilità in capo ai soggetti indicati dal Direttore di gara con la nota trasmessa a mezzo email in data 27/4/2017.

Collegio 2

La Corte Sportiva di Appello Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dagli Avv.ti Sandro Geraci e Davide Giovanni Pintus, dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, nella riunione del giorno 02 maggio 2017 ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento n. 161/A

A.S.D. POLISPORTIVA CASTELBUONO Avverso declaratoria di inammissibilità del reclamo, proposto innanzi al Giudice Sportivo Territoriale presso il C.R. Sicilia L.N.D. - Campionato di Eccellenza (gir. A), Gara Sportclub Marsala 1912 s.r.l./A.S.D. Polisportiva Castelbuono del 23/04/2017 – C.U. n. 393 del 26/04/2017.

Con l'appello in epigrafe indicato, l'A.S.D. Polisportiva Castelbuono impugna la decisione assunta dal Giudice di prime cure, che ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto dall'odierna appellante, avente ad oggetto l'irregolare partecipazione alla gara di un calciatore quindicenne, che si assume schierato dalla Società consorella in assenza della

prescritta autorizzazione.

Il Giudice di prime cure, in particolare, ha rilevato l'invalidità della notificazione del reclamo alla controparte, pervenendo quindi alla declaratoria di inammissibilità dello stesso.

L'odierna appellante censura tale statuizione deducendo, in via principale, la regolarità della notificazione compiuta in prime cure, nonché, in via subordinata, la necessità che la denunciata posizione irregolare del calciatore quindicenne sia comunque scrutinata ex officio in questa sede di gravame.

Ciò premesso, la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, esaminati gli atti del procedimento, rileva preliminarmente che, nel primo grado di giudizio, la notificazione del reclamo alla Società consorella è effettivamente avvenuta ad indirizzo diverso da quello indicato come sede sociale, con conseguente invalidità della stessa, ex artt. 38 comma 8 e 46 comma 5 C.G.S.

E' principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità, infatti, quello per cui la notificazione a soggetto privo di qualsiasi legame con il destinatario designato impedisce la produzione dell'effetto utile. Il che è avvenuto nel caso di specie, ove il plico è stato ricevuto dal custode dell'impianto sportivo, ossia da soggetto del tutto estraneo alla società destinataria della notifica.

Tanto basta al rigetto del primo motivo di gravame.

In ordine alla domanda proposta in via subordinata, tendente a sollecitare l'attivazione di poteri officiosi, si rileva quanto segue.

L'art. 29 del C.G.S., commi 7 e 8, prevede espressamente, innanzi al Giudice Sportivo, l'attivazione ex officio del giudizio sulla posizione irregolare dei calciatori, "sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali di gara".

Questo Collegio, peraltro, è ben consapevole dei recenti approdi della giurisprudenza sportiva di legittimità, secondo cui "il C.G.S. della F.I.G.C. parla di potere di rilevazione d'ufficio da parte del Giudice Sportivo di tutte quelle irregolarità regolamentari che falsano il risultato di una gara, e che sono dallo stesso conosciute, indipendentemente dall'impulso di parte"; una qualsiasi interpretazione restrittiva di tali poteri officiosi, peraltro, determinerebbe "un vero e proprio *vulnus* al principio di coerenza dell'ordinamento sportivo, che, quale ordinamento disciplinante interessi pubblici collettivi, deve vedere l'assoluto rispetto delle norme organizzative di un campionato sportivo" (Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I., sez. prima, decisione 07/04/2017 n. 24 ed Alta Corte di Giustizia del Coni, dec. N° 19/2011).

Il caso di specie, in cui si discorre di irregolare partecipazione alla gara da parte di calciatore quindicenne non autorizzato (art. 34 comma 3 N.O.I.F.), in ossequio alla menzionata giurisprudenza di legittimità, rientrerebbe quindi nell'ambito della cognizione officiosa del Giudice di prime cure, la cui doverosa attivazione non sembra emergere dal tenore letterale della decisione impugnata.

Quanto sopra, tuttavia, non consente a questa Corte di sostituirsi al Giudice di prime cure, nell'esercizio di tale scrutinio, considerato che, diversamente opinando, si violerebbe l'art. 36 comma 7 C.G.S., in forza del quale, "con il reclamo di seconda istanza non s

di prima istanza".

Depone nello stesso senso l'art. 46 comma 2 C.G.S., secondo cui, per quanto oggi rileva, i risultati ufficiali delle gare possono essere modificati d'ufficio dal Giudice Sportivo, contrariamente a quanto accade innanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale, ove la modifica del risultato ufficiale di gara può avvenire unicamente "su impugnativa da parte di chi vi sia legittimato".

I suddetti principi, pertanto, consentono di affermare che:

a) l'impugnata statuizione di inammissibilità del reclamo, proposto in prime cure dall'odierna appellante, è meritevole di conferma, in ragione della invalida notificazione

alla consorella, con conseguente rigetto del primo motivo di gravame;
 b) la suddetta inammissibilità non precludeva al Giudice di prime cure l'attivazione dei suoi poteri officiosi, conformemente alla giurisprudenza sportiva di legittimità, risultando documentalmente la partecipazione alla gara di un calciatore quindicenne;
 c) gli artt. 36 comma 7 e 46 comma 2 del C.G.S., in combinato disposto, precludono oggi a questa Corte Sportiva di procedere ex officio all'accertamento della irregolare partecipazione del calciatore quindicenne non autorizzato, nonché all'eventuale conseguente modifica del risultato ufficiale di gara.

Alla stregua di quanto sopra, nessuna delle due domande proposte, per come formulate dall'appellante, può trovare accoglimento, con conseguente integrale rigetto del gravame. Ciononostante, ritiene il Collegio che la pregnante esigenza di tutela dell'ordinamento sportivo, "di natura evidentemente pubblicistica", richieda che sia comunque accertata, una volta per tutte, la "regolarità dei giocatori disputanti una gara" (in analogia a quanto avviene, ad esempio, nella giurisprudenza penale di legittimità, ove la verifica di legalità della pena inflitta può prevalere, a determinate condizioni, anche sull'intangibilità del giudicato: si confronti, in argomento, Cass. Pen, SS.UU., 03/12/2015 n. 47766).

Tale verifica deve comunque essere espletata dal Giudice Sportivo in via officiosa, almeno nella misura in cui essa sia ragionevolmente sostenibile alla luce dei carichi di lavoro del suo Ufficio. Il rilievo officioso, d'altro canto, essendo previsto congiuntamente al rilievo di parte, pur dovendo essere attivato nelle situazioni manifeste, non può essere inteso in maniera così pervasiva da divenire un controllo analitico di tutti i possibili profili di irregolarità ipotizzabili, richiedendosi pertanto, in via ordinaria, il reclamo di parte instaurato nelle forme previste dal C.G.S.

Ne segue che, difettando la certezza che tale verifica sia avvenuta nel caso di specie, anche solo in via officiosa, vanno comunque rimessi gli atti al Giudice Sportivo Territoriale, affinché proceda, per la finalità di interesse pubblico evidenziate dal Giudice di legittimità, agli accertamenti di sua competenza, in ossequio al generale principio di regolarità delle gare, di cui all'art. 14 del C.G.S. del C.O.N.I. (D.P.C.M. 16/12/2015).

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto appello, con addebito della tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Dispone rimettersi gli atti al Giudice Sportivo Territoriale presso il C.R. Sicilia della L.N.D., affinché proceda agli accertamenti di competenza, ai sensi e nei limiti di quanto indicato in motivazione.

Procedimento n. 163/A

A.S.D. NEW RANDAZZO (CT) Avverso punizione sportiva perdita gara per 0-3 - Campionato 2^a categoria girone "E" Gara: New Randazzo/Limina del 22/04/2017 - C.U. n. 395 del 26/04/2017.

Con rituale e tempestivo gravame l'A.S.D. New Randazzo impugna la decisione del Giudice Sportivo Territoriale sopra richiamata, sostenendo di non essere incorsa nella violazione dell'obbligo di impiego dei calciatori "giovani", posto che in sostituzione del calciatore nr. 8 sig. Manuel Calì (classe 1998) sarebbe entrato il calciatore sig. Giuseppe Leta (anch'esso classe 1998), anche se lo stesso indossava per errore la maglia n° 17 anziché la propria maglia n° 18, creando così il malinteso.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rileva che quanto asserito dalla reclamante non trova riscontro alcuno negli atti di gara, dai quali invece risulta che al 28° del 1° tempo la New Randazzo ha sostituito il calciatore n° 8 sig. Manuel Calì con il calciatore n° 17 sig. Antonio Gugliuzzo, così indicato in distinta.

Tale sostituzione è peraltro asseverata dalla sottoscrizione dello statino di fine gara, mentre non è dato riscontrare in alcun altro modo che il calciatore sig. Leta avesse indossato una maglia con un numero diverso da quello assegnatogli all'atto dell'identificazione, atteso che sarebbe stato preciso onere della reclamante di procedere, ove la circostanza fosse reale, alla tempestiva annotazione sulle distinte di gara.

Per la qual cosa emerge che in luogo di un calciatore classe 1998 (sig. Manuel Cali) è subentrato un calciatore classe 1992, contravvenendo alla regola sull'impiego del calciatore "giovane" nelle gare di seconda categoria.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, rigetta l'appello come sopra proposto.

Per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata (€ 130,00).

Procedimento n.165/A

S.C.D. COLLESANO CALCIO (PA) Avverso assegnazione gara perduta per 0-3 - Campionato Campionato 2° Cat. Girone "B" Gara Collesano/Trabia del 15/01/2017 - C.U. n. 267 del 01/02/2017.

Con gravame inviato a mezzo PEC in data 27/04/2017 la S.C.D. Collesano Calcio impugna la decisione in epigrafe riportata assumendo che il reclamo della Società consorella doveva essere dichiarato inammissibile per essere stato notificato ad indirizzo diverso dalla sede sociale.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente rileva che il gravame è stato notificato oltre i termini di cui a comma 4 dell'art. 46 del C.G.S. con conseguente inammissibilità dello stesso.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il proposto gravame e, conseguentemente, dispone addebitarsi la tassa reclamo di € 130,00 non versata.

Corte Sportiva di Appello Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Publicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 02/05/2017

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Ing. Prof. Santino Lo Presti**